



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANO E IDRICHE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO l'art. 3, comma settimo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 nel quale si prevede che gli accordi decentrali siano **stipulati**, da ciascuna **forza** di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di **parte pubblica presieduta** dai **titolari** degli **uffici centrali e periferici**, individuata dall'Amministrazione, ed una **delegazione sindacale** composta dai **rappresentanti** delle **corrispettive strutture periferiche delle Organizzazioni Sindacali** firmatarie del **Contratto di Lavoro delle Forze di Polizia**;

VISTO l'art. 23, comma 2. **lett. a2)** e «**li artt. 24, 25, 26, 27** del decreto del **Presidente** del **Repubblica** 13 giugno 2002. n. 164;

VISTA la prima **sezione** dell'Accordo Nazionale **Quadro** per il personale del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato in data **10 agosto 2002**, **relativa ai principi generali** per In definizione **degli accordi decentrati**:

DECRETA :

Art. 1 La delegazione di parte pubblica, incaricata di **definire** gli accordi **decentrati**, di cui all'art. 3 dell'**Accordo Nazionale Quadro** citato in premessa, per **ciascun** Coordinamenti) Regionale è composta dal **Coordinatore Regionale**, da **tre membri**, **appartenenti** al molo direttivo dei funzionari del C.F.S. designati dallo stesso **Coordinatore Regionale** fra i **Coordinatori Provinciali**, i **Responsabili degli Uffici Amministrazione ex-ASF** ed i **Coordinatori degli Uffici territoriali per l'Ambiente**, e da un **segretario**.

Art. 2 Il **Coordinatore Regionale** convoca e **presiede** le riunioni, nelle quali si definiscono gli accordi decentrati per le seguenti **materie**:

- **Gestione ed applicazione**, con cadenza annuale, di quanto previsto dall'articolo 27 dell'Accordo Nazionale Quadro, secondo le modalità ivi **definite** ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi **aggiornamenti**;
- Criteri **applicativi** relativi alla **formazione ed all'aggiornamento professionale**, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
- Criteri per la **verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa** e degli spacci;
Criteri per la **verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale**;
- Misure dirette a favorire pari opportunità nel **lavoro** e nello **sviluppo professionale**, ai fini anche delle azioni **positive** di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 3 Le procedure ed i criteri per la definizione degli accordi **decentrati** sono riportati **negli** articoli 4, 5 e 6 **del** citato Accordo Nazionale Quadro.

Art. 4 La delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 1, è **altresi** incaricata **dell'attivazione** e della gestione degli **istituti di Informazione preventiva ed Esame, Consultazione ed Informazione successiva**.

Roma li, **02 SET.** 2002

IL DIRETTORE GENERALE

G. Di Pace



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
 DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO l'art. 3, comma settimo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 nel quale si prevede che gli accordi **decentrati** siano stipulati, da ciascuna forza di polizia ad ordinamento civile, tra **una delegazione di parte pubblica presieduta** dai titolari degli uffici centrali e periferici, **individuata dall'Amministrazione**, ed una delegazione sindacale composta dai **rappresentanti** delle corrispettive strutture periferiche delle **Organizzazioni Sindacali** firmatarie del Contratto di Lavoro delle Forze di **Polizia**.

VISTO l'art. 23, comma 2. leu. a2) e **gli artt.** 24, 25, 26, 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

VISTA la prima sezione dell'Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato in **data 10 agosto** 2002, relativa ai principi generali per la definizione degli accordi decentrati;

DECRETA :

Art. 1 La delegazione di parte **pubblica**, incaricata di definire gli accordi decentrati, di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale Quadro citato in **premessa**, per la Direzione Generale delle Risorse Forestali, **Montane ed Idriche** è composta dal **Direttore della Divisione VII**, da **due membri**, appartenenti al ruolo direttivo dei **funzionari del C.F.S.**, e da un **segretario**.

Art. 2 Il **Direttore** della Divisione VII convoca e presiede le riunioni, nelle quali si definiscono gli accordi decentrati per le **seguenti** materie:

- Gestione ed **applicazione**, con cadenza **annuale**, di quanto previsto dall'articolo 27 dell'Accordo Nazionale Quadro, secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e **dei successivi aggiornamenti**;
- Criteri applicativi **relativi** alla formazione ed **all'aggiornamento professionale**, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
- Criteri per la verifica **della** qualità e della salubrità dei **servizi** di mensa e **degli spazi**;
Criteri per la verifica delle **attività di protezione sociale** e di **benessere** del personale;
- **Misure** dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo **professionale**, ai fini anche delle azioni **positive** di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 3 Le **procedure** ed i criteri per la **definizione** degli accordi **decentrati** sono riportati negli articoli 4, 5 e 6 del citato Accordo Nazionale Quadro.

Art. 4 La delegazione di parte **pubblica**, di cui all'art. 1, è altresì incaricata dell'**attivazione** e della gestione degli istituti di **Informazione preventiva ed esame, Consultazione** ed **Informazione** successiva.

Roma li 02 SET. 2002

IL DIRETTORE GENERALE

G. Di Croce



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO l'art. 3, comma **settimo**, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 nel quale si prevede che gli accordi decentrati siano stipulati, da ciascuna forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici, individuata dall'Amministrazione, ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto di Lavoro delle Forze di Polizia;

VISTO l'art. 23, comma 2, leu. a2) e gli artt. 24, 25, 26, 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

VISTA la prima sezione dell'Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato in data 10 agosto 2002, relativa ai principi generali per la definizione degli accordi decentrati;

DECRETA :

Art. 1 La delegazione di parte pubblica, incaricata di definire gli accordi decentrati, di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale Quadro citato in premessa, per il Centro Operativo Aeronautico (C.O.A.) è composta dal Responsabile del C.O.A., da due membri, appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S. in servizio presso il medesimo Centro, designati dallo stesso Responsabile del C.O.A., e da un segretario

Art. 2 Il Responsabile del C.O.A. convoca e presiede le riunioni, nelle quali si definiscono gli accordi decentrati per le seguenti materie:

- Gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dall'articolo 27 dell'Accordo Nazionale Quadro, secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti;
- Criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
- Criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 3 Le procedure ed i criteri per la definizione degli accordi decentrati sono riportati negli articoli 4, 5 e 6 del citato Accordo Nazionale Quadro.

Art. 4 La delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 1, è altresì incaricata dell'attivazione e della gestione degli istituti di Informazione preventiva ed Esame, Consultazione ed Informazione successiva.

Roma li, 02 SET 2002

IL DIRETTORE GENERALE

G. Di Croce



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO l'art. 3, comma settimo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 nel quale si prevede che gli accordi **decentrati** siano stipulati, da ciascuna forza di polizia nd ordinamento civile, tra una **delegazione** di parte **pubblica presieduta** dai titolari degli uffici centrali e periferici, individuata dall'Amministrazione, ed una delegazione sindacale composta dai **rappresentanti** delle **corrispettive** strutture periferiche delle **Organizzazioni Sindacali firmatarie** del Contratto di Lavoro delle Forze di Polizia;

VISTO l'art. 23, comma 2. lett. a2) e gli artt. 24, 25, 26, 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

VISTA la prima sezione dell'Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato in data 10 agosto 2002, relativa ai principi generali per la definizione degli accordi decentrati;

DECRETA :

Art. 1 La delegazione di parte pubblica, incaricata di definire gli accordi decentrati, di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale Quadro citato in premessa, per tutte le sedi della Scuola del Corpo Forestale dello Stato, è composta dal *Direttore della Scuola*, da *tre membri*, appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S. designati dallo stesso Direttore e di cui due in servizio presso la sede distaccata di Sabaudia, e da un *segretario*.

Art. 2 Il Direttore della Scuola convoca e presiede le riunioni, nelle quali si definiscono gli accordi decentrati per le seguenti materie:

- Gestione ed **applicazione**, con cadenza annuale, di quanto previsto dall'articolo 27 dell'Accordo Nazionale Quadro, secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti;
- Criteri **applicativi** relativi alla **formazione ed all'aggiornamento professionale**, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
- Criteri per la verifica della **qualità** e della **salubrità** dei servizi di mensa e degli spacci;
Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del **personale**;
- **Misure** dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e **nello** sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni **positive** di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 3 Le procedure ed i criteri per la definizione degli accordi decentrati sono riportati negli articoli 4, 5 e 6 del citato Accordo Nazionale Quadro.

Art. 4 La delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 1, è altresì incaricata dell'attivazione e della gestione degli istituti di **informazione preventiva** ed Esame. Consultazione ed Informazione successiva.

Roma li 02. SET. 2002

IL DIRETTORE GENERALE

G. Di Marco